



Capitolato Tecnico

Fornitura e posa in opera di un Cluster di server equipaggiati con Schede GPU Nvidia e ambiente VDI

CIG: 8559738740
CUP: J96C18000150001

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

Il presente Capitolato speciale disciplina il contratto per la fornitura e posa in opera di un cluster di server equipaggiati con schede GPU Nvidia, da rendersi a favore dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito per semplicità denominata: "Università"). I server in oggetto dovranno essere configurati in un cluster di virtualizzazione VMWare ESXi che fornisca sia un ambiente VDI con tecnologia VMware Horizon e Nvidia vGPU, sia macchine virtuali per il calcolo CPU/GPGPU. L'ambiente VDI fornirà postazioni virtuali Windows e Linux con accelerazione grafica 3D e capacità di rendering.

La fornitura dovrà includere anche l'espansione di un server preesistente con una ulteriore scheda GPU Nvidia e dotazione di RAM.

Art. 2 Dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento

La soluzione proposta dovrà rispettare i seguenti parametri ed essere eseguita secondo le seguenti modalità:

Descrizione dell'oggetto dell'affidamento:

- la fornitura è costituita da un cluster di server equipaggiati con schede Nvidia RTX 8000 o superiori¹ e schede Nvidia V100s 32GB o A100 40GB. I nodi equipaggiati con GPU Nvidia RTX 8000 saranno orientati alla fornitura di VDI accelerato 3D, mentre i nodi equipaggiati con GPU Nvidia V100s/A100 saranno dedicati al calcolo GPGPU—anche doppia precisione.
- Il cluster deve essere in grado di eseguire dei Pool Horizon con il seguente numero minimo di postazioni VDI contemporanee, sia con OS Linux o Windows, con grafica 3D accelerata fornita dalle sole GPU Nvidia RTX 8000:
 - o 2 postazioni, ognuna con minimo: 128 GB di memoria RAM, 18 vCPU, su partizioni vGPU da 24 GB (o 32 GB), terminali connessi a dual monitor 4k,
 - o 9 postazioni ognuna con minimo: 64 GB di memoria RAM, 12 vCPU, su partizioni vGPU da 16 GB, terminali connessi a dual monitor 4k o HD
 - o 6 postazioni ognuna con minimo: 32 GB di memoria RAM, 6 vCPU, su

¹ Modelli Nvidia eventualmente più moderni e con capacità di rendering/memoria superiori, nel prosieguo si farà riferimento a RTX 8000 come modello di riferimento



partizioni vGPU da 8 GB, terminali connessi a dual monitor 4k o HD

- o 12 postazioni, ognuna con minimo: 16 GB di memoria RAM, 3 vCPU, su partizioni vGPU da 4 GB, terminali connessi a dual monitor HD

- Il cluster dovrà essere in grado di eseguire al minimo il seguente numero contemporaneo di macchine virtuali per il calcolo con CPU e calcolo GPGPU che utilizzino le sole schede GPU V100s o A100:
 - o minimo 10 macchine virtuali, ognuna con minimo: 96GB di RAM, 12 vCPU, su partizioni vGPU da minimo 8GB
- Il cluster in oggetto dovrà utilizzare come storage (datastore) condiviso un sistema di storage già preesistente in loco, costituito da un NAS NetApp FAS 2720 connesso a due switch Lenovo NE1072T--già configurati in alta disponibilità in modalità "vLAG" (simile a Cisco Virtual PortChannel--vPC, Juniper MC-LAG e altri). Ogni server del cluster dovrà essere connesso attraverso gli switch del sistema, utilizzando le porte 10 GbE BaseT (Rj45) in modo da garantire l'alta disponibilità della connessione allo storage anche nel caso di fallimento di uno dei due switch Lenovo NE1072T o di uno dei NIC del server. Il sistema di storage, e gli switch, sono al momento installati in un armadio rack adiacente.
- Tutti i dispositivi forniti dovranno essere dimensionati in modo da poter operare correttamente in condizioni di massimo utilizzo/carico di CPU e GPU
- Ogni unità server fornita dovrà avere alimentazione ridondata (doppio alimentatore)
- Ogni unità server dovrà essere configurata con una installazione di VMWare ESXi, ed essere integrato in un cluster ESXi e nel datacenter del servizio VCenter preesistente
- la fornitura include anche l'espansione di un server Dell R740 preesistente, equipaggiato con due CPU Xeon Gold 6140 @2.30GHz, già dotata di una scheda GPU Nvidia V100 (32GB) e di 512GB di RAM (16 moduli da 32GB DDR4@2666MHz RDIMM), con una ulteriore scheda GPU Nvidia V100 (32GB) e ulteriori 256GB di memoria RAM (8 moduli da 32GB DDR4@2666MHz RDIMM)²
- la fornitura deve includere un armadio rack con PDU, in cui verranno installati i server oggetto di questa fornitura; il rack dovrà avere una profondità in grado di accomodare altre apparecchiature tra cui una unità di storage NetApp FAS2720 e i suoi shelf modello DS212c, DS460c. Lo shelf DS460c richiede una particolare attenzione alla profondità.
- Si richiede la realizzazione di un insieme di GOLD IMAGE Windows 10 (sistema operativo, driver, ottimizzazione e gestione del profilo utente) per le postazioni VDI Windows la cui ottimizzazione deve avvenire seguendo le *best practises* dei sistemi

²il server da espandere si trova in un edificio differente dal luogo di consegna materiale: Per il solo potenziamento del server Dell R740, l'installazione deve avvenire in un altro edificio, diverso da quello di consegna:

Università degli Studi di Trieste, Comprensorio di S.Giovanni - Palazzina P
Via Weiss, 4, 34128 TRIESTE (TS)



coinvolti, Microsoft, VMWare e Nvidia.

- Le apparecchiature, ovvero i server, le schede GPU NVidia, e tutte le parti hardware, dovranno essere nuovi e completi di quanto necessario a garantire un livello di prestazioni compatibile con la più moderna tecnologia di ultima generazione.
- Tutte le apparecchiature dovranno essere presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell'offerta e possedere le certificazioni prescritte per legge
- Deve essere garantita la compatibilità, certificata dai produttori dell'hardware, tra tutte le componenti della fornitura, incluse le GPU, server, e memorie.
- Altri componenti e servizi, anche se non esplicitamente menzionati, ma comunque necessari per la gestione, l'integrazione e il corretto funzionamento del cluster di server (ad es. cavi di collegamento, firmware, ecc.), dovranno anch'essi essere compresi nella fornitura
- la fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, installazione, licenze software necessarie e messa in funzione, esecuzione dei necessari allacciamenti e di quant'altro occorra a renderla perfettamente funzionante, il tutto a cura, spese ed oneri a carico dell'Affidatario, quindi, con personale a propria disposizione e con eventuali propri mezzi meccanici, l'Affidatario deve:
 - provvedere al trasporto e alla consegna dell'apparecchiatura nei locali tecnici indicati;
 - provvedere all'installazione a regola d'arte dell'apparecchiatura, che include anche il posizionamento dell'armadio (rack), installazione e allacciamento delle PDU, posizionamento dei server nell'armadio rack e l'installazione dei firmware delle apparecchiature alle ultime versioni
 - provvedere agli allacciamenti ed alla messa in funzione dell'apparecchiatura, sia dal punto di vista hardware che software;
 - l'installazione, la configurazione e l'assistenza dovranno essere fornite da personale qualificato e certificato dalla casa produttrice dell'hardware;
 - essere presente e partecipare alle operazioni di verifica di conformità/collaudato;
- l'Affidatario deve fornire adeguati manuali delle unità server e di tutte le componenti hardware o software
- dovrà essere fornito un verbale contenente le soluzioni adottate durante la fase di installazione da condividere con il personale del Dipartimento di Matematica e Geoscienze.
- per l'intero sistema, come sopra descritto, l'Affidatario deve fornire estensione della garanzia pari ad almeno 3 anni in modalità NBD (Next Business Day). Il servizio di assistenza on-site NBD si intende per tutti i giorni lavorativi dell'anno durante gli anni di durata della garanzia. L'estensione della garanzia descritta oltre i 3 anni sarà considerato un fattore migliorativo nella valutazione dell'offerta. La garanzia comporta in particolare:
 - la sostituzione con ricambi identici all'originale o superiori, per tutte le



componenti (quali dischi, memorie, ecc.),

- o in caso di rimozione o sostituzione delle parti, le parti rimosse o sostituite verranno ritirate dall'Impresa;
 - o L'impresa si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni nei materiali di sostituzione durante il periodo di durata della garanzia;
 - o la garanzia dovrà essere assicurata anche nell'eventualità che vengano installate, da parte del personale tecnico competente del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, software e/o componenti aggiuntivi salvo che l'Impresa non provi che il guasto o il malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito;
 - o gli interventi di manutenzione alle apparecchiature devono essere eseguiti solo da tecnici specializzati
 - o le eventuali chiamate verranno aperte con l'operatore economico in modo da fornire alla Stazione appaltante un unico punto di contatto sia per l'hardware che per il software.
- Per le licenze software fornite sono richieste licenze perpetue con maintenance di almeno 3 anni con disponibilità del servizio 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.
 - Il dipartimento è iscritto al programma VMAP (VMware Academic Program) e pertanto può fornire all'affidatario le licenze necessarie³ per il progetto, se adeguate alla realizzazione della fornitura e presenti fra quelle incluse nel programma
 - L'Affidatario deve fornire un adeguato piano di formazione on-site all'utilizzo delle apparecchiature, ovvero dovrà essere fornito un programma di addestramento, necessario alla gestione e al mantenimento del sistema nel suo complesso, al personale del dipartimento (On-the-Job Training). La durata delle sessioni di addestramento deve essere non inferiore a 2 giornate.
 - L'Affidatario deve fornire minimo 5 giornate (40 ore), eventualmente frazionabili, di supporto post collaudo, anche remota on-demand, fruibili per un periodo di almeno 36 mesi;
 - il prezzo per la fornitura delle apparecchiature dovrà essere comprensivo anche di ogni spesa per noli, trasporti, consegna, montaggio, installazione, collaudo, formazione del personale, garanzia, manuali, bolli, registrazione e di ogni altro necessario onere.

Più in dettaglio le caratteristiche tecniche minime e migliorative, per il cluster di server e armadio rack:

A) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL'HARDWARE:

³ alla data della pubblicazione, queste sono le licenze disponibili: VMware vSphere 7.x Enterprise Plus, VMware vSAN 7.x Enterprise, VMware vSphere 7.x Enterprise Plus, VMware vSphere 6.x Enterprise Plus



- Ogni server dovrà fornire uno strumento di gestione in presenza remota out-of-band (es: iDrac, iLo ad un livello equivalente a licenze iDrac Enterprise e iLo Advanced)
- Ogni server dovrà essere dotato di un dispositivo idoneo per il boot dell'hypervisor, ad esempio moduli SD interni ridondati
- I server dovranno essere equipaggiati con minimo 4 NIC ethernet BaseT, di cui almeno due NIC di tipo 10 GbE BaseT
- Complessivamente il cluster dovrà essere equipaggiato con minimo 6 schede grafiche Nvidia RTX 8000 e minimo 4 schede grafiche Nvidia V100s (32GB). In alternativa alle 4 GPU Nvidia v100s possono essere fornite minimo⁴ 2 schede GPU Nvidia A100 (40GB).
- Ogni server dovrà essere equipaggiato con, al minimo, 256GB di memoria RAM per ogni scheda GPU e tale da rispettare i requisiti minimi per il numero e tipo di macchine virtuali
- Ogni server del cluster dovrà essere di tipo dual socket o quad socket
- Su ogni server della fornitura equipaggiato con GPU Nvidia RTX 8000 dovrà essere lasciato spazio per l'espansione futura con almeno una ulteriore GPU dello stesso tipo e deve essere comunque garantito il corretto funzionamento del server nel caso di massimo utilizzo/carico di lavoro CPU/GPU
- Per le postazioni VDI con accelerazione grafica fornita dalle GPU Nvidia RTX 8000, la frequenza di clock delle CPU dovrà essere maggiore o uguale a 3.1GHz

B) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SOFTWARE:

- Su ogni unità server dovrà essere effettuata una installazione di VMWare ESXi
- I server dovranno essere inseriti per la gestione nel servizio VCenter del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e integrati in un cluster VMware ESXi
- Dovrà essere fornito un ambiente VDI con tecnologia VMware Horizon in modo da poter fornire postazioni Windows e Linux anche con grafica 3D accelerata (su tecnologia Nvidia vGPU)
- Devono essere identificate e proposte soluzioni per load-balancing e fault-tolerance

D) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL ARMADIO RACK

Si richiede la fornitura di un armadio rack avente le seguenti specifiche minime:

- presenza di pannelli di chiusura su tutti i lati
- presenza di porta posteriore con adeguate griglie e/o forature per l'uscita dell'aria di raffreddamento;
- presenza di porta anteriore con adeguate griglie e/o forature per l'entrata dell'aria di raffreddamento;
- presenza di dispositivo antiribaltamento
- altezza totale interna di almeno 42U;
- larghezza interna standard da 19";
- profondità interna adeguata a contenere le apparecchiature NetApp FAS2720 e i suoi shelf modello DS212c, DS460c. Lo shelf DS460c richiede una particolare attenzione alla profondità;

⁴ Dai benchmark emerge che una scheda Nvidia A100 equivale ad almeno 2.5 schede Nvidia V100s, la commissione terrà conto di questo, assieme al computo di tutti gli altri aspetti della offerta tecnica, come il complessivo di memoria GPU disponibile e la potenza di calcolo CPU fornita.



- presenza di un sistema doppio (per ridondanza) di distribuzione elettrica che sarà collegato a due linee elettriche esistenti e dotate di presa blu monofase IEC 309 2P+T da 32A.
- Le PDU fornite dovranno mettere a disposizione, in aggiunta alle prese necessarie per la connessione dei server oggetto della fornitura, anche ulteriori 22 prese IEC C13 e 4 prese IEC C19, e dovranno essere dotate di idonei interruttori automatici a protezione delle stesse, dato che le due linee di alimentazione possono erogare fino a 32A.
- Le PDU dovranno anche essere di tipo "metered" per il monitoraggio del consumo complessivo per ognuna delle due linee di alimentazione via rete LAN.

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DELL'HARDWARE che saranno valutate positivamente dalla commissione di gara nelle *caratteristiche funzionali e tecnologiche*⁵ della offerta tecnica:

- Maggior numero di postazioni VDI e macchine virtuali, o aumento delle risorse a loro disposizione, rispetto ai requisiti minimi
- Maggior numero di schede, potenza o migliori caratteristiche delle GPU e memoria RAM di sistema, rispetto a quelle minime richieste al soddisfacimento dei requisiti
- Maggior numero complessivo di core fisici delle CPU ovvero il maggior rapporto tra le core fisici e vCPU
- Maggiore frequenza di clock per i core delle CPU che eseguono postazioni VDI o maggiore potenza di calcolo complessiva delle CPU
- La presenza, per i server equipaggiati con GPU Nvidia V100s o A100, di spazio per l'espansione futura con almeno una ulteriore GPU dello stesso tipo; deve essere comunque garantito il corretto funzionamento del server nel caso di massimo utilizzo/carico di lavoro CPU/GPU
- Preferibile adozione di server di marca Dell/Dell EMC o HPE⁶

Eventuali CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DEL SOFTWARE che faranno parte dell'offerta tecnica:

- Sarà premiata l'inclusione di un sistema di monitoraggio in grado di illustrare visivamente l'impiego delle risorse CPU, GPU come la percentuale di utilizzo della CPU, GPU e frame buffer per ciascuna VM. Tale strumento di monitoring deve essere raggiungibile via web. Per l'attribuzione del punteggio sarà necessario illustrare le funzionalità del sistema di monitoraggio proposto. Il tool di monitoraggio deve essere fruibile e gestibile dall'esterno tramite tablet o altri dispositivi *mobile*.

Fare riferimento alla sezione al Art.6 del disciplinare di gara per la descrizione dei criteri di valutazione.

Art. 3 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 9, e

⁵ Verranno considerati all'interno del punto 1.3 dei criteri di valutazione

⁶ L'adozione di questi brand agevolano notevolmente la gestione da parte del nostro personale data l'uniformità con il parco di macchine server preesistenti



preventivamente approvata dall'Università.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 4 Termine di consegna - Collaudo - Durata dell'appalto

La consegna e il collaudo della fornitura dovrà avvenire entro 2 mesi dalla stipula del contratto, o nel termine minore eventualmente offerto in sede di gara.

La stipula del contratto in forma telematica avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'Università si riserva di proporre l'eventuale esecuzione immediata delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato, nelle more della stipula del contratto.

L'appalto avrà la durata indicata nell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario a titolo di garanzia/manutenzione/assistenza, a partire dalla data del collaudo con esito positivo.

In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 16, l'affidatario deve provvedere, nel termine fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche della fornitura previste dal presente Capitolato speciale e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

Art. 5 Corrispettivo

L'importo posto a base di gara, è pari ad euro 210.000, oltre all'IVA (attualmente al 22%), soggetto a ribasso in sede di gara.

Il corrispettivo per la fornitura in oggetto e per il servizio di garanzia/manutenzione/assistenza, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione della stessa, è quello offerto in sede di gara.

Art. 6 Pagamento della fattura

L'appalto è finanziato con i fondi del progetto Scientific Computing and Data Scienze for the new millenium challenges D86-DMGCODAC.

Il pagamento della fornitura avverrà entro 30 giorni a presentazione di regolare fattura elettronica, che l'Affidatario dovrà trasmettere all'Università dopo la comunicazione che il collaudo si è svolto con esito positivo.

Il pagamento è in ogni caso subordinato: al controllo di regolarità delle fatture, nonché alla verifica della regolarità contributiva. L'Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'Affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Università.



L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Affidatario deve comunicare all'Università entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente sulla fattura emessa dal fornitore in relazione al presente appalto.

Ove le transazioni relative alla fornitura aggiudicata con la presente gara avvenga senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3. della sopra citata legge 13 agosto 2010, n.136, fatto salvo il recupero del maggior danno.

Art. 7 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà eseguire la fornitura alle condizioni di cui al presente Capitolato e alle offerte presentate in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa presentate.

L'Affidatario dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione della fornitura e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell'offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dell'Università, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. È fatto obbligo all'Affidatario di garantire che il personale addetto all'esecuzione della fornitura conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell'espletamento della stessa. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto della fornitura secondo quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 di cui al successivo art. 26.

L'Affidatario si obbliga inoltre:

- a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;



- c) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
- d) di comunicare all'Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa;
- e) l'impresa si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Università. Inoltre, l'Affidatario deve essere assicurato con adeguati massimali per responsabilità civile verso i propri dipendenti, verso terzi e verso l'Università.

Art. 8 Referente della fornitura

L'Affidatario dovrà indicare, all'atto della stipula del contratto, il referente principale per la fornitura.

Il soggetto così individuato sarà il referente unico per l'Università a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente la fornitura.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento della fornitura, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università.

Per ogni singola necessità l'Università si potrà anche interfacciare con eventuali delegati o sostituti del referente.

Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto

Prima dell'esecuzione del contratto, l'Università provvede a nominare un Direttore dell'esecuzione (c.d.: D.E.C.), di cui all'art. 101 del Codice e delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 Responsabilità dell'Affidatario

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura fa interamente carico all'Affidatario, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

L'Affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente Capitolato speciale.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'Affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura



dell'incarico, imputabili all'Affidatario come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Art. 11 Modifiche al contratto durante il periodo di esecuzione della fornitura

Il contratto potrà essere modificato, senza necessità di nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 Cessione e subappalto del contratto

A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario di tale divieto, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto della fornitura è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Art. 13 Garanzie provvisoria e definitiva

Per la partecipazione alla gara è necessario prestare la garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice (c.d. anche: "cauzione"), come prevista e quantificata nel disciplinare di gara.

Prima della stipula del contratto, l'Affidatario deve altresì presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La garanzia deve rispettare tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 14 Obblighi assicurativi in capo all'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne l'Università per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto, anche se eseguite da terzi di cui deve rispondere.

A tale scopo l'Affidatario deve presentare, prima della stipula del contratto, una polizza R.C.T./O. a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'Affidatario stesso possa arrecare all'Università, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente Capitolato.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00= per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00= per sinistro e per ogni prestatore di lavoro infortunato per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (R.C.O.).

La polizza dovrà prevedere, tra l'altro, le seguenti coperture:



- a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- b) danni materiali diretti a cose di terzi.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso della fornitura di cui all'oggetto per, a titolo esemplificativo e non limitativo, carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento, etc.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipula del contratto di concessione.

Art. 15 Verifica di conformità delle prestazioni eseguite/collaudato

La fornitura è soggetta a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, da parte del Responsabile unico del procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione, oppure anche da soggetti scelti all'esterno dell'Ateneo. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale di collaudo finale.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro 1 (un) mese dalla data di messa in funzione. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell'inadempimento e la sua rimozione con esito soddisfacente.

Nel caso di difformità delle prestazioni rispetto alle specifiche tecniche minime contrattuali ed a quelle migliorative offerte in sede di gara e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, l'Università potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni lavorativi - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

Art. 16 Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali

Nel caso in cui sia rilevata una violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica ed economica dell'Affidatario, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo P.E.C., oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all'Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se l'Affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università

Commentato [TARLAO FA1]: Chiesto da Piccoli, valutare in segreteria



stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università, l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento dell'Affidatario, applicherà le penali sotto indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, quali ad esempio:

- risoluzione espressa del contratto ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Per ogni ritardo contestato e non giustificato adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo non giustificato comportasse una penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale è facoltà dell'Università di avvalersi dell'istituto della risoluzione espressa.

Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà applicata una penale variabile a seconda della gravità del caso, calcolata come di seguito indicato:

- per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 200,00= ad un massimo di € 2.000,00= commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'Ateneo potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Affidatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità delle apparecchiature fornite e non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla garanzia definitiva; in tale ultimo caso l'Affidatario è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora ciò si verificasse, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell'Affidatario inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando all'appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Università di costituire in mora l'appaltatore.

Art. 17 Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono determinare la risoluzione del contratto, anche in

Commentato [Fabiano T2]: Piccoli mi ha fatto modificare gli importi a 1 mille e 10% massimo come limite



assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a. aver commesso inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente art. tali da rendere insoddisfacente la fornitura formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, della fornitura; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
- b. inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto o del R.U.P., riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- c. impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto;
- d. mancato rispetto dei trattamenti salariali, assicurativi, previdenziali e della normativa sul lavoro in generale;
- e. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni;
- f. violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R.;
- g. violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato all'art. 26.

In tali casi il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine dei 15 giorni l'Affidatario può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Analogamente il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di inadempienze gravi o ripetute.

Art. 18 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa ipso jure del contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'Affidatario non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- b) qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;



- e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage";
- f) frode nell'esecuzione della fornitura;
- g) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
- h) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
- i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- j) ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario che supera il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- k) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'Affidatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, c.17, della Legge 190/2012 e s.m.i.;
- l) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione della fornitura palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta:

1. richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'Affidatario nell'espletamento della fornitura, oltre all'applicazione delle penali già contestate;
2. escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall'Università;
3. l'Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice

Art. 19 Risoluzione del contratto – termine essenziale

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) mancata tempestiva reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 13;
- b) mancata adozione, entro il termine di 15 giorni, degli adeguati provvedimenti richiesti con le prescrizioni formulate dal D.E.C., senza che siano state presentate



adeguate controdeduzioni entro il medesimo termine;

- c) ritardo nella consegna e posa in opera delle apparecchiature oggetto del presente Capitolato superiore a 60 gg.;

che costituiscono grave inadempimento comportando il diritto potestativo dell'Università di risolvere ipso jure il contratto, con le conseguenze di cui all'art. che precede.

Art. 20 Facoltà di recesso unilaterale

L'Università si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Affidatario tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno:

- a) in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico inderogabili ed urgenti,
- b) in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi,
- c) negli altri casi previsti dal codice civile;

e senza che, da parte dell'Affidatario, possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

L'Affidatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 21 Mancata aggiudicazione

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto da art.95 comma 12 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, numero 50 del Codice degli Appalti Pubblici.

Art. 22 Patto di integrità

L'Affidatario dovrà compilare e sottoscrivere per accettazione, il patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste 18 dicembre 2015.

Art. 23 Clausola di "pantouflage"

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Affidatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.



Art. 24 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Trieste con Decreto Rettorale n. 530/2014 di data 21/05/2014 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario.

Art. 25 Insussistenza di rischi interferenti

In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla selezione in oggetto, l'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze, ex. D.Lgs 81/2008 e s.m.i., fra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività oggetto del presente Capitolato per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

Art. 26 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Università solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 27 Privacy e riservatezza dati ed informazioni

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Università di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dall'Affidatario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Affidatario deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
2. non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento della fornitura, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i casi in cui l'Università abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
3. adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei



eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal GDPR stesso, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Università,
 - i componenti della Commissione giudicatrice/Seggio di gara,
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990,
 - l'A.N.A.C.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) del GDPR, a cui si rinvia, tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sotto citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste, contattabile all'indirizzo: ateneo@pec.units.it;
- g) è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati -Data Protection Officer (RPD-DPO)- all'indirizzo: dpo@units.it

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Università degli Studi di Trieste.

Art. 28 Spese



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



Il contratto è soggetto a registrazione.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copia, registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 29 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del Codice.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale, si rinvia al Disciplinare di gara, ed alle altre norme applicabili in materia.

Il Direttore
(prof. Daniele Del Santo)